



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	Primo referendario
Rita Gasparo	Primo referendario
Francesco Liguori	Primo referendario (relatore)
Valeria Fusano	Primo referendario
Adriana Caroselli	Referendario
Francesco Testi	Referendario
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nell'adunanza del 29 maggio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Busto Garolfo (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTA la richiesta di parere del comune di Busto Garolfo sull'atto deliberativo di acquisto di una partecipazione diretta in Euro.PA Service s.r.l. e conseguente affidamento *in house providing* dei servizi: manutenzione cimiteri e gestione dei servizi annessi, gestione pulizia stabili comunali, manutenzione alloggi ERP e impianti sportivi (SC_LOM - 4729 - I - 18/4/2025);

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Busto Garolfo n. 23 del 31 marzo 2025 con i relativi allegati;

VISTA la richiesta del magistrato istruttore, di fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione (SC_LOM - 8711 - Interno - 27/5/2025);

VISTA l'ordinanza n. 137 del 27 maggio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ne ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

1. Con nota del 18 aprile 2025 (SC_LOM - 4729 - I - 18/4/2025) il comune di Busto Garolfo ha trasmesso la deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 31 marzo 2025 (Acquisizione quota di partecipazione societaria in Euro.PA Service srl e affidamento *in house providing* dei servizi: manutenzione cimiteri e gestione dei servizi annessi, gestione pulizia stabili comunali, manutenzione alloggi ERP e impianti sportivi) con i seguenti allegati, non contrassegnati e non del tutto coincidenti con l'elenco contenuto in calce alla deliberazione, così denominati:

- 1) Convenzione Controllo analogo - 20.11.2014;
- 2) Statuto sociale;
- 3) Convenzione controllo analogo;
- 4) Contratto di mandato senza rappresentanza;
- 5) Relazione di congruità;
- 6) Relazione tecnica del Dirigente dell'Area Attività Finanziarie in riferimento all'acquisizione della quota di partecipazione societaria in Euro.pa Service Srl ai sensi del D.Lgs. 175/2016;
- 7) Statuto sociale;
- 8) Parere del revisore dei conti.

Non risulta invece tra gli allegati quello contrassegnato nell'elenco della deliberazione consiliare come H1 e denominato «contratto servizio gestione alloggi SAP».

2. Con nota dell'11 gennaio 2024 (SC_LOM - 441 - Interno - 11/1/2024) il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell'odierna camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di legge.

CONSIDERATO

1. Il comune di Busto Garolfo, in conformità al novellato articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sottopone al preventivo esame della Sezione il provvedimento e la documentazione indicati in premessa. Secondo il richiamato comma 3, infatti, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118:

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo [...] di acquisizione della partecipazione diretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

Si tratta di una «peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti» (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022) che ha per oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento, come chiarito da questa Sezione fin dalla propria deliberazione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022.

2. La Sezione deve esprimere il proprio parere negativo sulla deliberazione sottoposta a controllo, in considerazione delle carenze motivazionali del provvedimento in ordine ai parametri della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e dell'analisi dell'alternativa tra gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La lettura della deliberazione consiliare, pur integrata dagli allegati, non definisce, innanzitutto, i contorni dell'operazione, ovvero se l'acquisto di quote per l'importo di 56.785,61 da corrispondere in tre anni derivi, per esempio, dalla cessione da parte

di altri soci o da un aumento di capitale; né la percentuale di capitale sociale che il comune di Busto Garolfo va ad acquisire in esito all'operazione; né la durata della partecipazione alla società, dichiaratamente finalizzata alla gestione di servizi e lavori secondo il modello organizzativo *in house providing* per un orizzonte temporale che risulterebbe indeterminato, o quanto meno, allo stato degli atti, venticinquennale, con riferimento all'attuale durata della società.

Inoltre, dell'unitaria operazione di acquisizione della partecipazione e «affidamento *in house providing* dei servizi: manutenzione cimiteri e gestione dei servizi annessi, gestione pulizia stabili comunali, manutenzione alloggi ERP e impianti sportivi», non sono rappresentati i costi annui stimati e i corrispettivi ordinari delle diverse attività che è intenzione del comune di Busto Garolfo affidare alla società con l'acquisizione della partecipazione.

Né risulta un quadro economico di raffronto rispetto all'ipotesi dell'esternalizzazione o alla modalità di gestione attuale dei servizi e dei lavori, né viene presa in considerazione l'ulteriore alternativa della gestione associata delle funzioni dell'ufficio tecnico-patrimoniale con i moduli organizzativi tipici della convenzione o del consorzio (articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Nell'allegato denominato «Relazione di congruità» sono riportati esclusivamente i prezzi unitari della Euro.PA Service s.r.l., ritenuti senz'altro congrui, salvo il generico riferimento a una «indagine di mercato effettuata confrontando alcune ditte della zona che effettuano i servizi oggetto di valutazione», peraltro allo stato degli atti non documentata.

3. L'omessa analitica motivazione sui predetti punti, richiesta dalla stessa rubrica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, impedisce alla Sezione, dunque, di rendere parere favorevole, e assorbe anche gli ulteriori motivi critici.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – sulla richiesta del parere previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, presentata dal comune di Busto Garolfo (MI), allo stato degli atti e a fronte delle

carenze motivazionali sopra esposte, esprime parere negativo sulla deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 31 marzo 2025.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco, perché ne informi il consiglio comunale, e ne ordina la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Busto Garolfo entro cinque giorni dal ricevimento.

Così deliberato in camera di consiglio nell'adunanza del 29 maggio 2025.

L'estensore
(Francesco Liguori)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 3 giugno 2025

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)